

***REGNO D'ITALIA.***

Milano 1 Luglio 1812.

**IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA**

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,  
 ED ALLE CONGREGAZIONI DELLA CARITA', FABBRICERIE  
 STABILIMENTI DI PUBBLICA ISTRUZIONE,  
 E DELEGAZIONI PER FIUMI, E TORRENTI.

Il Reale Decreto 21 Maggio 1811 all'art. 124 prescrive che i Segretarj delle Amministrazioni Municipali, Prefetture, Vice-Prefetture, Ospizj, Fabbriche, ed altri Corpi Amministrativi debbano tenere un Repertorio, per iscrivere tutti gli atti delle rispettive Amministrazioni che vanno soggetti al Registro sugli originali, sotto pena d'una multa di lir. 10 per ciascuna omissione.

Alcuni Corpi Amministrativi non hanno Segretario, ma non sono perciò esenti dal tenere il detto Repertorio, militandone la stessa ragione contemplata nel succitato Decreto.

Tutti pertanto indistintamente i Corpi suddetti, qualunque sia la loro Amministrazione, debbono avere un tale Repertorio, e quelli che non hanno Segretario dovranno immediatamente destinare uno de' propri individui, od uno de' subalterni alla tenuta dello stesso Repertorio.

Il Repertorio dovrà essere preparato, e messo in corso pel giorno 1 d'Agosto prossimo, sino al qual termine si accorda l'esenzione dalla multa prescritta dal detto art. 124 del ripetuto Decreto 21 Maggio 1811.

Tosto che sarà nominata la persona che dovrà tenere il Repertorio dovrà tale nomina essere partecipata a questa Prefettura, o alle Vice-Prefetture incaricate di farne la notificazione al competente Ufficio del Registro.

Quan-

Quanto alle Fabbricerie, esse faranno tale partecipazione per mezzo dei rispettivi Delegati del Ministero per il Culto.

La scelta dell'individuo per la tenuta del Repertorio dovrà esser fatta per atto in doppio sottoscritto , ed accertato dal nominato , del quale atto un esemplare rimarrà appresso il Corpo Amministrativo , e l'altro sarà trasmesso a questa Prefettura , o alle Vice-Prefecture rispettivamente.

Cessando il Segretario, o l'individuo incaricato del Repertorio dalle sue funzioni, il Corpo da cui dipende procederà all'immediata sostituzione di altro individuo nel modo sopracennato, e se ne farà come sopra la notificazione a questa Prefettura, o alle Vice-Prefetture.

Affine che il Repertorio sia tenuto presso tutte le Amministrazioni in maniera regolare, ed uniforme, si unisce la modula cui dovranno tutti i Segretarj, ed altri incaricati attenersi esattamente.

Si ricorda ai Segretarij, ed incaricati del Repertorio quanto è disposto dall'art. 126 del succitato Reale Decreto 21 Maggio 1811 relativamente alla presentazione del medesimo ogni trimestre al Ricevitore del Registro sotto la pena ivi stabilita.

Si raccomanda ai Signori Podestà, Sindaci, alle Congregazioni della Carità, alle Fabbricerie, e ad ogni altra Amministrazione dipendente da questa Prefettura l'adempimento delle premesse superiori disposizioni.

Ho il piacere di dichiararmi colla più distinta stima,

G. M. CACCIA.

## MODULAS DEL REPERTORIO.

Leguanus

ff. 170.

P. M<sup>o</sup> 19. Maggio 1813.